

Sentenza: n. 251 del 28 ottobre 2013

Materia: ambiente

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione .

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri,

Oggetto: Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) articoli 17, 18, 19 22, 26.

Esito:- illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni; non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18, 19 e 26 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,;

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: Parte ricorrente ritiene che la disciplina regionale del Veneto in materia di commercio al dettaglio su area privata sia lesiva della competenza esclusiva statale in tema di ambiente, in quanto, per ciò che concerne gli articoli 17, 18, 19, le varianti conseguenti alla procedura presso lo sportello unico per le imprese per le strutture di vendita (apertura, mutamenti di superficie, di settore, trasformazione, subingresso) sarebbero escluse dalla valutazione ambientale strategica, poiché il legislatore regionale prevederebbe solo una segnalazione certificata di inizio attività od autorizzazione, anche per strutture commerciali di medie e grandi dimensioni.

La Corte circoscrive la normativa impugnata alla materia commercio, competenza residuale delle Regioni, poiché le disposizioni impugnate sono relative solo ai casi in cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata con SCIA od autorizzazione con presentazione della documentazione al SUAP, senza alcun riferimento a profili urbanistici, ambientali ed edilizi, che sono soggetti a specifica disciplina per ciò che concerne la VAS.

Questa è regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il cui articolo 11 attribuisce all'autorità procedente il compito di avviare la stessa VAS contestualmente al processo di formazione dei piani e dei programmi aventi un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Spetta, all'autorità amministrativa effettuare la VAS, nei casi previsti dal legislatore statale (art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006), *tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2011, n. 133) e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale*, per cui non ravvisa nelle succitate disposizioni alcuna violazione del parametro invocato.

Anche l'articolo 26 della l.r. 50/2012 del Veneto viene ritenuto costituzionalmente legittimo. La disposizione de quo, individuate al comma 1, le strutture di vendita a rilevanza regionale, al comma 2 dispone che gli interventi su tali strutture siano soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area.

Secondo parte ricorrente, l'articolo in questione con la previsione dell'accordo di programma di cui sopra, sarebbe elusivo degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Infatti, le disposizioni citate prevedono che le modifiche e le deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possano essere introdotte esclusivamente attraverso una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal codice, previa intesa con lo Stato.

Si sarebbe quindi in presenza di una variante anche ai piani paesaggistici. Tale prospettazione interpretativa, non viene confermata dalla Corte, che dal tenore letterale della norma, non evince alcuna possibilità di variante ai piani paesaggistici fuori dalle previsioni statali, tanto più che la disposizione impugnata fa espresso riferimento alla normativa secondaria della regione Veneto, che impone che gli accordi di programma in variante ai piani territoriali e d'area debbano comunque conformarsi alle norme in materia paesaggistica.

L'articolo 22 della l.r. 50/2012 del Veneto riguarda l'assoggettabilità delle strutture di vendita a verifiche di compatibilità ambientale. Esso dispone che le *grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale*, mentre le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati sono assoggettate alla procedura di verifica o screening. Tale previsione appare in contrasto con il d.lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), il quale sottopone a verifica di assoggettabilità a VIA o screening la costruzione di tutti i centri commerciali, compresi quelli di medie dimensioni, aventi cioè superficie di vendita superiore a 150 e fino a 2.500 metri quadrati, nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiore a 250 e fino a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti. Secondo parte ricorrente il legislatore regionale avrebbe *ristretto illegittimamente il campo di applicazione della disciplina della VIA*, limitandolo alle sole grandi strutture aventi superficie di vendita oltre i 2.500 metri quadrati.

:La Corte ritiene fondata l'eccezione di incostituzionalità, in quanto la normativa statale sopracitata richiede la VIA, disciplina a tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato, per tutti i centri commerciali, definiti come strutture di vendita di medie e grandi dimensioni, nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente (art. 4, comma 1, lettera g, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La disposizione impugnata si riferisce a una categoria di esercizi commerciali, quella delle grandi strutture di vendita, diversa da quella utilizzata dal legislatore statale, quindi è *più restrittiva, perché non include i centri commerciali di medie dimensioni*.